COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 661

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52 (2321) 661

PRESIDENTE 661, 663, 664
VENEGONI 662
SULLO. 662
MAGLIETTA 662
FORESI 662
BARTOLE 663
BIASUTTI 663
REPOSSI 663
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 663

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*)

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2368) 664

e proposta di legge (*Discussione e ritiro*):

VENEGONI: Provvedimenti relativi alle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. (1985) 664

PRESIDENTE . 664, 665, 666, 670, 671, 674
FORESI, *Relatore* 664, 670

PAG.

MORELLI. 665, 668, 671
VENEGONI 666, 668, 669, 670, 671
SULLO. 668
PRETI 668
DI VITTORIO 669, 670
STORCHI 669, 674
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 670, 671
CAPPUGI 671
SANTI 671
ROBERTI 671
REPOSSI 671

Votazione segreta:

PRESIDENTE 677

La seduta comincia alle 9,15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fassina, Martini Fanoli Gina e Palenzona.

Discussione del disegno di legge: Stanziamento di lire 20 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52. (2321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stanziamento di lire 20 miliardi a favore del fondo

per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52.

Riferirò, brevemente, io stesso. Desidero innanzi tutto richiamarmi a quello che ritengo sia il punto principale della relazione ministeriale, là ove si afferma che i cantieri scuola ed i corsi di addestramento professionale a favore dei lavoratori disoccupati, stanno sempre più confermando la loro utilità sociale, tanto da dover riconoscere che la forma di assistenza economica, che con essi viene concessa ai lavoratori disoccupati, si traduce in un'attività economica di interesse generale e non si limita ad essere una pura e semplice erogazione di sussidi.

Dirò, anzi, che questi cantieri di lavoro rappresentano una forma di contribuzione, a favore dello Stato, da parte dei lavoratori che, accettando di lavorare in quei cantieri, con una retribuzione di gran lunga inferiore a quella corrente, effettivamente danno allo Stato, e giornalmente, la differenza fra la paga che percepiscono e quella che, a prezzo di mercato, percepirebbero; consentendo inoltre, allo Stato, di realizzare un'opera di carattere altamente sociale.

Penso, perciò, che sia bene incoraggiare questa forma di utilizzazione della capacità lavorativa e sociale dei lavoratori; e non soltanto in vista dell'approssimarsi della stagione invernale. Raccomando, quindi, il disegno di legge alla vostra approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Siamo favorevoli allo stanziamento proposto; intendiamo solo fare qualche osservazione. Ci sembra che questa dei cantieri scuola sia l'unica, o per lo meno la maggiore iniziativa che il governo prende per combattere la disoccupazione. Riteniamo, invece, che non ci si debba limitare a provvedimenti di questa natura, che non rappresentano una soluzione definitiva del problema, ma soltanto un temporaneo lenimento di alcune dolorose situazioni.

Bisogna che la Commissione consideri, inoltre, lo scarso scrupolo di molti amministratori, specialmente di enti locali, che fanno eseguire dai cantieri scuola normali lavori pubblici che dovrebbero essere eseguiti con l'ingaggio di lavoratori a salario normale.

Sarebbe opportuno che il Ministero controllasse bene la natura di questi lavori pubblici, per evitare che, alla fine, questa situazione si traducesse in un aumento della disoccupazione.

SULLO. Vorrei rivolgere all'onorevole Sottosegretario la preghiera di approfondire il problema dell'assistenza malattie ai lavoratori dei cantieri. Costoro sono giustamente considerati dei disoccupati, anche se contemporaneamente hanno una certa occupazione da parte dello Stato. Ad essi non vengono corrisposti gli assegni familiari, né viene garantita l'assistenza malattie. Ora, se tutto ciò è chiaro da un punto di vista giuridico, altrettanto non lo è da un punto di vista pratico, per cui sarebbe opportuno trovare il modo perché costoro non siano tanto danneggiati.

In sede legislativa, la IV Commissione finanze e tesoro approvò, tempo addietro, una proposta, che portava anche la mia firma, intesa a stabilire più realisticamente il sistema di erogazione degli assegni familiari. Non so che fine abbia fatto quella proposta; credo si trovi al Senato. Prego, comunque, l'onorevole Sottosegretario di fare in modo che, al più presto possibile, il problema sia risolto.

Vorrei suggerire, poi, un'iniziativa del genere per quanto riguarda l'assistenza malattie. Non so se, in proposito, basti una qualche convenzione tra il Ministero del lavoro e l'I. N. A. I. L., o se sia indispensabile una norma legislativa; comunque è utile che anche questi lavoratori siano tutelati da tale assistenza.

MAGLIETTA. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sui gravi casi di infortunio che si verificano nell'esecuzione di lavori in zone pericolose e insalubri.

Nella mia zona si è verificato recentemente un fatto dolorosissimo: durante i lavori di sgombero di un canale, notoriamente pieno di residui bellici, uno di questi è scoppiato, uccidendo quattro o cinque lavoratori.

Episodi del genere dimostrano una certa leggerezza o, per lo meno, un controllo insufficiente nella esecuzione di lavori che pure comportano rischi prevedibili.

FORESI. Sono d'accordo con le osservazioni fatte da molti colleghi e specialmente con quella dell'onorevole Sullo che si riferisce all'assistenza previdenziale per le malattie.

Non sono d'accordo con quanto afferma la relazione in merito ai favorevoli risultati conseguiti ai fini della qualificazione dei lavoratori.

Questo è un punto veramente essenziale, poiché, ai fini dell'emigrazione, noi abbiamo bisogno di mano d'opera specializzata onde assicurare ai lavoratori che vanno all'estero un compenso non soltanto dignitoso ma anche abbondante.

Sottolineo, perciò, la necessità della precedenza dei corsi di qualificazione professionale.

Altra brevissima osservazione. Ho apprezzato quanto, molto sinceramente, ha detto poc'anzi l'onorevole Presidente, rilevando che i lavoratori disoccupati di questi cantieri danno allo Stato molto di più di chi è in migliori condizioni. Auspicherei che ciò non accadesse, e che i lavoratori normali non venissero danneggiati dalla concorrenza di quelli dei cantieri di lavoro. Penso, invece, che ci si potrebbe servire dei cantieri-scuola per la costruzione delle case popolari, previa intesa con la Direzione generale o con l'Ispettorato del Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia popolare. In tal modo il contributo che questi lavoratori danno, andrebbe a beneficio della povera gente che in quelle case dev'essere immessa.

BARTOLE. Sono favorevole al disegno di legge ed anzi mi auguro che, una volta approvato, il nostro Presidente voglia adoperarsi affinché il Senato lo esamini ed approvi prima dell'inizio delle ferie.

Desidero, però, pregare l'onorevole Sottosegretario affinché voglia riesaminare il problema delle attribuzioni del Genio civile, per la parte relativa ai cantieri-scuola.

Nella mia provincia, lo scorso anno, si son fatti dei corsi di carattere edilizio; ma le opere non furono ultimate per la mancanza di fondi. Chi aveva attuato queste opere si rivolse al Genio civile ed a noi parlamentari al fine di ottenere la possibilità di ripristinare quelle opere e non far deperire quanto era già stato fatto. Ma il Genio civile si trovò nell'impossibilità di intervenire, perché incompetente per quei lavori.

BIASUTTI. Desidero accennare ad una iniziativa che ha dato ottimi risultati, affinché essa sia esaminata dal Ministero per vedere se sia opportuno estenderla. Nella mia provincia, considerato che la mano d'opera è prevalentemente, se non esclusivamente, indirizzata verso il mestiere di muratore e di cementista, si sono, coi fondi messi a disposizione dalla provincia, tenuti dei corsi per istruttori, retti da lavoratori anziani non in grado di emigrare.

Abbiamo constatato che, nell'anno in cui questi istruttori hanno insegnato, i risultati conseguiti tra i giovani sono stati di gran lunga più evidenti che non in passato.

REPOSSI. Sono d'accordo sulla possibilità di cercare di estendere ai lavoratori di cui ci occupiamo tutte le varie forme di assistenza.

Condivido, poi, l'opinione dell'onorevole Biasutti. Ho già avuto l'onore di accennare, in aula, che alcuni esperimenti per prorogare di 4 mesi i corsi di addestramento hanno dato risultati eccellenti. Sono stati mandati in Svizzera dei lavoratori qualificati « aiuto muratori ». Le loro prove sono state tali che ci sono pervenute altre richieste.

Per quanto riguarda il suggerimento dell'onorevole Foresi, relativo alle case, se da un lato posso giustificare l'idea dell'occupazione totale di mano d'opera dei cantieri scuola e quindi a costo bassissimo, penso che, praticamente, sia preferibile l'ammissione di questi giovani, a titolo di pratica, nelle imprese che si dedicano a lavori di pubblica utilità o di costruzione di case popolari, elevando inoltre, per evitare la concorrenza e la possibilità di disoccupazione per i lavoratori già occupati, la loro paga

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è grato alla Commissione per avere espresso, generalmente, parere favorevole su questo disegno di legge. Ciò consente di poterlo presentare immediatamente all'altro ramo del Parlamento. Mi sia, però, concesso di rispondere a qualche osservazione.

I cantieri scuola ed i corsi qualificati non rappresentano una forma di occupazione normale, ma una forma di assistenza a lavoratori disoccupati i quali, come giustamente ha notato il Presidente della Commissione, danno, attraverso le loro prestazioni, un tangibile contributo di solidarietà alle esigenze della comunità nazionale. Non trattandosi, però, di una forma di occupazione completa, è evidente il perché, per lo meno fino ad oggi, i lavoratori assistiti dai cantieri scuola e dai corsi di qualificazione non abbiano potuto godere di tutte le tutele. Debbo, ad ogni modo, dichiarare che ho già sollecitato la discussione presso l'altro ramo del Parlamento della proposta di legge ricordata dall'onorevole Sullo, con la quale si migliorano, sia pure modestamente, attraverso una forma analoga a quella degli assegni familiari, le condizioni di lavoro dei lavoratori addetti ai corsi di qualificazione ed ai cantieri scuola.

Il Governo, condivide, poi, in gran parte, le raccomandazioni degli onorevoli Venegoni e Maglietta, ai quali, però, è necessario far presente che, purtroppo, una buona percentuale di amministrazioni comunali in Italia sono in situazione deficitaria, dal punto di vista amministrativo, e, quindi, giustificatamente propense ad usare mano d'opera non cara.

Per quanto riguarda l'assistenza malattia ai lavoratori, il governo s'impegna di studiare il problema. Ricordo, però, all'onorevole Sullo

che, fin da quando si è trattato di discutere in seno alla Commissione finanze e tesoro la sua proposta, una notevole parte dei membri di quella Commissione ha manifestato un atteggiamento non completamente favorevole.

Circa le raccomandazioni dell'onorevole Foresi sulla non completa efficienza dei corsi e dei cantieri per la qualificazione dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda la loro preparazione alle attività di lavoro oltre frontiera, attraverso l'emigrazione, il Governo riconosce che gran parte delle osservazioni sono valide. Il Governo fa, però, rilevare, e non a giustificazione, che gran parte di questi cantieri sono richiesti come provvidenza immediata per fronteggiare particolari situazioni.

Per quanto riguarda i corsi per la preparazione all'attività per oltre frontiera, noi siamo costretti a far presente che, essendo l'emigrazione un patto bilaterale, fino ad oggi il Governo italiano è stato scarsamente in grado di poter fare dei corsi di qualificazione per lavoratori indirizzati all'emigrazione, non essendosi riscontrato un sufficiente numero di richieste. Proprio in questi giorni sono in corso conversazioni tra il Governo italiano e quello francese per poter sistemare un notevole numero di lavoratori addetti all'edilizia.

Se queste conversazioni avranno successo, potremo dar luogo ad un'autentica preparazione professionale attraverso appositi corsi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 20 miliardi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Detta somma verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dal disposto del precedente articolo 1 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al 1° provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprî decreti alle variazioni di bilancio necessarie per la attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2368); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Venegoni: Provvedimenti relativi alle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. (1985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » già approvato dalla X Commissione del Senato.

Prego il relatore, onorevole Foresi, di riferire.

FORESI, *Relatore*. Il disegno di legge che stiamo per esaminare presenta evidentemente, assieme a qualche motivo di perplessità, anche molti motivi di conforto per chi, come noi, segue tutte le iniziative tendenti a migliorare le prestazioni economiche degli infortunati. Per tentare di sbarazzare il terreno della discussione da ogni pregiudiziale faccio subito presente che il miglioramento nella situazione è sostanziale e si ricollega a quella serie di provvedimenti che vanno dal regio decreto 17 agosto 1937, n. 1765 fino alla legge 3 marzo 1949, n. 52, che avemmo l'onore di approvare in questa sede, e denotano, non solo un crescendo di prestazioni, ma anche la ferma intenzione del Go-

verno e dell'Istituto assicuratore di venire sempre più incontro alle necessità della categoria.

La legge del 1949 stabilì una parziale rivalutazione delle rendite e la concessione di assegni mensili in favore degli invalidi per infortuni avvenuti anteriormente al 1° aprile 1947 e liquidati con una indennità in capitale. Senonché, l'attuazione di questi provvedimenti non sanò interamente le sperequazioni esistenti. Il presente disegno di legge tende, appunto, a porvi rimedio: 1°) elevando l'indennità integrativa da tremila a quindicimila lire mensili; 2°) elevando l'assegno che viene, in caso di morte, liquidato *una tantum* alla moglie o ai figli o ai superstiti che siano congiunti da vincoli di parentela col defunto, da lire 12.000 a lire 40.000 se superstite sia il coniuge senza figli, da lire 16.000 a lire 50.000 se superstite sia il coniuge con figli o siano superstiti solo figli, e da lire 8.000 a lire 30.000 negli altri casi; 3°) migliorando sensibilmente le condizioni economiche degli infortunati anteriormente al 1° gennaio 1949, anche se, ancora, l'auspicata uniformità di trattamento, a parità di grado di invalidità, con gli infortunati dopo tale data, non è stata compiutamente raggiunta.

In altre parole, che cosa si è ottenuto? Si è stabilito un coefficiente convenzionale (moltiplicando la media retribuzione in base alla quale fu stabilita la rendita in corso per i coefficienti derivati dal rapporto fra la retribuzione media del 1949 e la retribuzione media dell'anno in cui è avvenuto l'infortunio) contenuto nei limiti da lire 135.000 minimo al massimo di lire 300.000.

Un'ultima parte del disegno di legge, inoltre, si riferisce ad altre categorie di infortunati, per le quali sino ad oggi era necessario provvedere con speciali e particolari assistenze: quelle degli invalidi per infortuni avvenuti anteriormente al 1° aprile 1937, e precisamente per gli invalidi già liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1941, n. 51, e per quelli per i quali l'indennità in capitale era stata convertita in rendita vitalizia.

Tuttavia, anche se plaudo a questa iniziativa che, sia pure parzialmente, viene incontro ai desideri degli interessati e nostri, non posso fare a meno di rilevare come con questi provvedimenti non si esaurisca affatto il problema.

Debbo informare gli onorevoli colleghi che le organizzazioni di categoria e specialmente la benemerita associazione degli infortunati e mutilati del lavoro, con la quale doverosamente ho preso contatto e della quale mi faccio portavoce, si interessano affannosamente alla soluzione del problema. In questa sede io non intendo proporre emendamenti alla legge (ché anzi mi auguro sia subito approvata senza modificazioni ed al più presto possibile abbia esecuzione); ma vorrei venisse redatto un ordine del giorno per impegnare l'istituto assicurativo ed il Governo a non fermarsi qui, ma a continuare in quest'opera di adeguamento per la rivalutazione delle retribuzioni degli infortunati e, soprattutto, delle prestazioni che si rendono necessarie al fine di lenire la miseria e le sventure di questa povera gente.

Desidero, però, far presente una cosa. Da molti anni andiamo auspicando che finalmente si arrivi alla revisione di quelle leggi che si riferiscono alla previdenza sociale. Il problema è unico: non si può parlare di aumenti in un campo senza pensare alle prestazioni minime corrisposte in altri campi, come quello delle pensioni per l'invalidità e vecchiaia; non si può pensare a quest'attività senza tener conto dei rapporti che essa ha con il bilancio dello Stato, il quale è intangibile per effetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Se è vero, perciò, che l'istituto assicurativo aveva fatto delle proposte più notevoli, falciate poi dal Governo costretto a non accettarle per ragioni di bilancio e per ragioni equitative, è altrettanto vero che, in un secondo tempo, noi dobbiamo arrivare ad un miglioramento di queste prestazioni, che l'intera società deve a questi veri eroi del mondo del lavoro, quali sono gli infortunati permanenti.

Con questo voto e con la coscienza tranquilla, per la sicurezza che il Governo vorrà successivamente integrare il presente disegno di legge con altre opportune disposizioni, ne propongo l'approvazione immediata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Desidero far presente che l'Istituto, nell'esaminare il problema del miglioramento delle pensioni e degli assegni agli infortunati, aveva in animo di fare anche qualche cosa di più di quello che è stato fatto. Putroppo, l'esigenza di una sistemazione di carattere generale ha costretto l'Istituto ad accettare una limitazione del suo piano, con riserva di miglioramenti per il prossimo futuro. L'Ufficio legale sta già elaborando alcune proposte in tal senso.

Sono certo che l'Istituto ascolterà le richieste che l'Associazione dei mutilati del lavoro

ha fatto anche attraverso le parole dell'onorevole Foresi, ed anzi posso assicurare che, nel progetto che l'Istituto sta predisponendo, moltissime di quelle situazioni potranno trovare una sistemazione. Vorrei però che da parte del Ministero non sorgesse, come nello scorso anno, tutta una serie di ostacoli. Vorrei che, quando vengono presentati progetti del genere, essi fossero esaminati con sollecitudine e venissero superati tutti quegli ostacoli che, di volta in volta, la burocrazia oppone o per la preoccupazione di non creare sperequazioni tra le pensioni corrisposte dall'Istituto e quelle della Previdenza sociale, o per quell'altra di non migliorare alcune categorie per tema di dover poi migliorare anche le altre.

Per ora, ritengo che questo disegno di legge rappresenti il massimo in questo momento attuabile; ma sarei lieto se la Commissione esprimesse il suo desiderio di venire incontro, ancor meglio, agli infortunati del lavoro.

VENEGONI. Vorrei rifare un po' la storia del progetto di legge in discussione ed esaminare fino a qual punto corrisponda non solo alle esigenze dei lavoratori interessati ma anche alle promesse solennemente e ripetutamente fatte a questi lavoratori, dal Governo e dall'Istituto assicuratore.

Dopo l'approvazione della legge del 1949, che rivalutava parzialmente le rendite, era sorto fra i mutilati del lavoro un notevole malcontento. La discriminazione del trattamento fra infortunati prima dell'approvazione della legge 1949 e quelli che avevano avuto la ventura di subire un infortunio dopo l'approvazione stessa, non aveva nessuna giustificazione, né sociale né attuariale. Lo stesso Istituto dovette convenirne e prese impegno con l'associazione dei mutilati del lavoro di presentare, a breve scadenza, un disegno di legge per la rivalutazione delle rendite e la perequazione ai criteri stabiliti con la legge 1949.

Anche sulla questione del massimale, che era stato fissato in 270 mila lire nella legge 1949, era stato promesso che il limite sarebbe stato elevato a 390.000 lire annue.

Invece, dopo un anno di attesa, dopo una serie di trattative fra I. N. A. I. L. e i ministri interessati, si è giunti alla presentazione di un progetto di legge non del tutto rispondente ai principî informatori ai quali si era ispirato, nel primitivo progetto, l'I. N. A. I. L. stesso.

E devo qui ricordare che, prima ancora che questo disegno di legge venisse presentato al Senato, mi ero premurato di presentare alla Camera una proposta di legge sul medesimo argomento...

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che la proposta Venegoni, già posta una volta all'ordine del giorno, era stata accantonata, in attesa che dal Senato fosse trasmesso il disegno di legge che stiamo discutendo, proprio per consentire una discussione abbinata.

Poiché il regolamento stabilisce che, ogni qual volta all'ordine del giorno di una Commissione si trovino, contemporaneamente, proposte di legge identiche, o vertenti su materia identica, o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame debba essere abbinato, la menzione dell'onorevole Venegoni giunge a proposito per ovviare ad una svista.

Ritengo che, se non vi sono osservazioni, l'esame della proposta di legge di iniziativa del deputato Venegoni: « Provvedimenti relativi alla indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria » possa essere abbinato alla discussione del disegno di legge attualmente al nostro esame.

(*Così rimane stabilito*).

Prego l'onorevole Venegoni di continuare nel suo intervento illustrando anche la sua proposta e scusandomi per l'involontaria dimenticanza.

VENEGONI. Sono lieto della soluzione raggiunta.

Ritornando, dunque, a questo testo, già approvato dal Senato, desidero osservare che esso lascia inalterata l'ingiustificata discriminazione per circa i tre quarti dei mutilati del lavoro che hanno subito un infortunio sul lavoro prima del 1949.

Inoltre, la rivalutazione delle rendite, qui portata in discussione, riguarda soltanto i lavoratori che hanno subito un'invalidità permanente di almeno il 30 per cento, con la conseguenza che circa i tre quarti sono assolutamente esclusi da ogni beneficio.

Da questo disegno di legge, poi, vengono esclusi completamente i lavoratori agricoli; e non solamente i lavoratori agricoli che godono di una rendita; ma anche i lavoratori agricoli grandi invalidi che, almeno finora, avevano riscosso alcuni assegni a titolo di assistenza e contavano, con questi, di far fronte almeno alle esigenze fondamentali della vita. Riconosco che il disegno provvede a migliorare gli assegni di assistenza ai grandi invalidi del lavoro dell'industria; ma voi

dovete riconoscere che vengono dimenticati gli infortunati dell'agricoltura.

Debbo infine ripetere che non c'è giustificazione, né di carattere fiscale, né attuariale, per l'imposizione di un massimale così basso. Noi pensavamo che la proposta dell'I.N.A.I.L. di fissare un massimale almeno a 390.000 lire (anche se inadeguato, in quanto i premi che si pagano e i contributi che si versano all'Istituto assicuratore non subiscono nessuna limitazione di massimale) fosse un primo passo verso l'abolizione del massimale stesso. Oggi, la maggior parte dei lavoratori specializzati hanno un salario certamente superiore alle 300.000 lire annue.

Onorevoli colleghi, altri e non meno importanti problemi debbono, poi, essere esaminati.

Pensate ai giovani infortunati, a coloro che subiscono un infortunio all'età di quattordici anni, quando percepiscono la misera paga di apprendista. Costoro vengono liquidati con una indennità che si riferisce alla loro retribuzione di quel momento; e quando, diventati uomini, restano pur sempre invalidi, continuano a percepire la pensione che era loro corrisposta al momento dell'infortunio. È evidente che simile trattamento non si fonda su alcun criterio, nè sociale, nè umano, tale da giustificare, sia pur lontanamente, il permanere di una tale situazione. Forse si può giustificare il criterio di fissare una rendita bassa per questi giovani lavoratori infortunati finché si presume che essi vivano ancora in famiglia; ma nessuna giustificazione può più reggere se riferita a quando, diventati adulti ed indipendenti, avrebbero diritto ad un'assistenza adeguata.

Altro problema è quello della scala mobile sulle rendite e sugli assegni. Per gli introiti non esiste alcun massimale; è evidente che, a mano a mano che aumentano i contributi da versarsi all'I. N. A. I. L. per le assicurazioni sugli infortuni sul lavoro, lo stesso I. N. A. I. L. vede incrementare le sue rendite senza corrispondente in aumento di spese. Si giustificava questa situazione affermando che il concetto informatore dell'Istituto degli infortuni era quello della riserva matematica, e che perciò non si poteva adeguare la rendita all'aumento del costo della vita. Questo criterio è stato già notevolmente intaccato e, comunque, non ha nessuna giustificazione pratica di fronte ad una situazione di incertezza e di fronte alle esperienze fatte nel passato quando, attraverso la rivalutazione, anche i miliardi che si erano accumulati con i fondi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro, sono stati quasi completamente polverizzati. Non si può perciò insistere su un criterio che si è dimostrato tanto dannoso. Considerate la situazione patrimoniale dell'Istituto assicuratore!

Sono stati accantonati circa 60 miliardi di riserva. Lo scorso anno sono stati versati ai mutilati del lavoro quattro miliardi per rendite ed assegni, ma il complesso del patrimonio è stato svalutato di circa sei-sette miliardi in conseguenza della svalutazione della lira. Ora comprendete quanto sia assurdo che, per garantire il pagamento di 4 miliardi, si lasci svalutare un patrimonio, in un anno, di 6-7 miliardi!

È maggiore l'onere derivato dalla svalutazione che quello conseguente al pagamento degli assegni ai lavoratori infortunati!

Noi siamo, perciò, decisamente contrari al mantenimento di questo sistema e siamo per lo stabilimento di una scala mobile giustificata – del resto – dalla mancanza di un massimale per il pagamento dei premi. Ecco perché, onorevoli colleghi, vi esorto ad esaminare attentamente gli argomenti da me esposti, ed il cui contenuto è trasfuso negli articoli della mia proposta che mi riservo di illustrare, in sede di discussione degli articoli, come emendamento essenziale all'utilità sociale del testo. Nè valga l'oppormi che c'è urgenza, che bisogna subito provvedere e che perciò è opportuno lasciare inalterato, senza modifiche, l'attuale disegno di legge per evitare un rinvio al Senato.

Gli infortunati del lavoro non saranno danneggiati da un eventuale ritardo.

E consentitemi, infine, un'ultima osservazione riferita all'argomento, ricordato dal relatore, dell'articolo 81 della Costituzione.

In un disegno di legge come quello in discussione, che non comprende alcun provvedimento in favore dei mutilati dell'agricoltura, si poteva benissimo lasciar fuori anche qualche migliaio di lavoratori dipendenti dallo Stato che, invece, sono contemplati e, trascinando seco spese statali, gettano anche la materia assistenziale nelle strettoie dei bilanci governativi.

Per questi lavoratori si sarebbe potuto provvedere con disposizioni a parte e non avremmo avuto nessuna difficoltà, in quell'occasione, a trovare i mezzi necessari per far fronte ai nuovi oneri. Ma non si può accettare che, semplicemente per questa eccezione, si voglia limitare il trattamento dei mutilati

del lavoro di tutta l'industria, e per conseguenza domani, quando si dovesse trattare di perequare anche il trattamento dei lavoratori dell'agricoltura, possa, anche per essi, opporsi una così grave limitazione.

Penso, perciò, che la Commissione farebbe opera saggia se, accettando i criteri informatori della proposta di legge che io ho presentata fin dal maggio scorso alla Camera dei deputati, volesse accogliere, come emendamento al testo, i principî della rivalutazione per tutte le rendite attualmente in atto, dei miglioramenti e degli scatti per i giovani infortunati, ed infine quello di una scala mobile, sia pur moderata, per la rivalutazione automatica delle rendite.

SULLO. Tutto ciò che l'onorevole Venegoni ha detto, potrebbe trovar sede in un futuro provvedimento. Per conciliare le due esigenze: necessità di rendere al più presto esecutive le provvidenze per ora apportate ed opportunità di estenderle, propongo di approvare senza modificazioni li testo trasmessoci dal Senato e di votare, contemporaneamente, un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a predisporre un provvedimento legislativo sulla base delle osservazioni emerse dalla nostra discussione.

A tal fine, gli onorevoli Morelli, Cappugi ed io presentiamo il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro) nell'approvare il disegno di legge n. 2368, recante miglioramenti alle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

fa voti

al Governo, affinché provveda a presentare al Parlamento un disegno di legge complementare ed integrativo che tenga conto dei rilievi emersi dalla discussione ».

Dal testo della relazione al Senato si rileva che lo stesso Governo riconosce che, nonostante questi miglioramenti, molto probabilmente risulterà un lieve avanzo, destinato in futuro ad aumentare. Negli esercizi dei prossimi anni si verificherà, infatti, una continua diminuzione di spese dovuta alla rivalutazione delle rendite. L'avanzo dell'attuale esercizio non è, tuttavia, ancora calcolabile perché bisogna attendere la fine dell'anno. Poiché però lo stesso Governo riconosce che quest'avanzo c'è e che dei miglioramenti ulteriori possono essere fatti, ci troviamo di fronte, dal punto di vista finanziario, ad una situazione, una volta tanto, non negativa e, comunque, tale da consentirci di operare. Il nostro dovere è quindi quello di predisporre immediatamente un provvedimento che possa essere al più presto operante e possa successivamente essere integrato senza bisogno di essere modificato.

MORELLI. Credo che non si possa assolutamente procrastinare l'approvazione del disegno di legge. Sono autorizzato a dire che l'Istituto sarà costretto a sospendere, anche da questo mese, il pagamento degli anticipi. L'onorevole Storchi è al corrente delle responsabilità che personalmente tutti abbiamo assunte. Anche l'onorevole Di Vittorio sa che non v'è nessuna volontà, da parte dell'Istituto, di ostacolare la questione. Sono quindi d'accordo con l'onorevole Sullo per approvare un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a preparare un nuovo progetto per migliorare le pensioni, tenendo presenti i rilievi emersi durante la discussione. Modificare l'attuale testo e rimandarlo al Senato non solo significa provocare notevoli disagi fra i lavoratori e deluderne le aspettative ma anche pregiudicare quella possibilità di realizzare altre aspirazioni che non è soltanto nell'animo dell'onorevole Venegoni, ma nell'animo di tutti i membri della Commissione.

VENEGONI. Posso senz'altro accedere alla proposta dell'onorevole Sullo, ma vorrei che la formulazione dell'ordine del giorno non fosse così generica. Propongo, pertanto, un diverso ordine del giorno che, uguale nel preambolo, precisi le richieste nel seguente modo:

« Invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo che attui la perequazione delle rendite per infortuni, estenda i provvedimenti agli infortunati dell'agricoltura adegui il massimale ed il minimale alle retribuzioni in atto, e garantisca uno scatto della rendita, al compimento del ventunesimo anno di età, ai giovani infortunati »,

SULLO. L'ordine del giorno da me presentato si differenzia da quello presentato dall'onorevole Venegoni soltanto perché ha una formulazione più ampia, nel senso che impegna il Governo a tener conto di tutti i rilievi emersi dalla discussione, ivi compresi quelli dello stesso onorevole Venegoni. Ritengo pertanto che il suo ordine del giorno sia assorbito dal mio.

PRETI. L'ordine del giorno Sullo mi sembra eccessivamente generico. Fra tutti i rilievi emersi ve ne potrebbero anche essere di erronei.

Bisognerebbe, allora, precisare quali emendamenti la Commissione auspichi e quali no.

Mi sembra – tuttavia – che i proponenti dei due ordini del giorno potrebbero facilmente mettersi d'accordo e fissare i punti fondamentali.

DI VITTORIO. Mi pare che i rilievi dell'onorevole Venegoni siano, nella loro essenza, condivisi da tutta la Commissione. Da quanto ha riferito l'onorevole Sullo, pare che neanche il Governo sia ostile, e l'onorevole Del Bo ce lo potrebbe confermare.

Il problema di fronte al quale ci troviamo presenta un duplice aspetto: uno sostanziale ed uno procedurale. Dal punto di vista sostanziale è evidente che nessuna giustificazione sussiste per dare agli infortunati sul lavoro un trattamento che tutti ritengono ingiusto e insufficiente, mentre l'Istituto ha i mezzi per migliorare gli assegni. Ciò che ha detto l'onorevole Venegoni è impressionante: si perde per svalutazione più di quanto non si paghi agli assistiti! Questo solo argomento sconvolge ogni coscienza; e allora perché negare ciò che noi stessi riconosciamo giusto? Non c'è nessuna ragione di fondo che possa giustificare un rifiuto ad accogliere i miglioramenti che richiedono i lavoratori. Per una volta tanto esiste una situazione finanziaria sana e tale da permettere questi miglioramenti. Non concederli sarebbe una doppia ingiustizia.

Dal punto di vista procedurale è innegabile che una evidente urgenza complica la situazione. Bisognerebbe quindi trovare una soluzione che sodisfi il senso di giustizia che mi pare animi tutta la Commissione e al tempo stesso dia una certa garanzia che la questione sarà effettivamente affrontata nel senso espresso da parecchi colleghi: migliorare sostanzialmente le condizioni degli infortunati.

Solo in questo caso, cioè votando un ordine del giorno che non soltanto faccia un cenno generico ai criteri emersi dalla discussione, ma questi criteri determini; noi potremmo tranquillizzare la nostra coscienza ed accettare la proposta di votare senza modificazioni questa legge.

STORCHI. Il provvedimento proposto dal Governo contiene dei miglioramenti alle prestazioni economiche nell'ambito del sistema che attualmente vige per queste assicurazioni. In quest'ambito si sono avuti miglioramenti effettivi e concreti; miglioramenti attesi e desiderati dagli interessati.

Posso precisare che l'Istituto, in attesa dell'approvazione di questo provvedimento, ha fatto anticipi sui miglioramenti previsti ed è in condizione di potere immediatamente procedere al saldo, entro l'anno, di quanto spetta agli infortunati in virtù di questi miglioramenti.

Aggiungo che questo provvedimento consente, entro la fine dell'anno, di consolidare determinati miglioramenti agli infortunati nell'ambito del sistema che attualmente regge l'Istituto infortuni.

È evidente che tutti i miglioramenti possono effettuarsi sia mantenendo l'attuale sistema, sia cambiandolo. Se mal non la interpreto, la proposta Venegoni prevede un cambiamento del sistema, in quanto affermando che l'Istituto infortuni è attualmente un istituto bancario che accumula capitali, evidentemente ci si riferisce a quel sistema imposto dalla legge, detto della capitalizzazione, con i suoi effetti negativi e positivi. Ma questo non è problema che si possa toccare di straforo in sede di miglioramenti economici agli infortunati. Se vogliamo affrontare il problema della capitalizzazione o della ripartizione, è necessario che se ne faccia oggetto di specifico esame. Troppe ed importanti sono le sue ripercussioni su tutto il sistema previdenziale.

L'onorevole Venegoni accenna anche ad una blanda scala mobile. Anche questa è una riforma notevolissima. Adeguare le prestazioni degli infortunati all'andamento del livello dei salari diventa un concetto che si potrebbe estendere ad altri istituti. È il problema della riforma previdenziale che si ripresenta nel pieno delle sue esigenze.

E così dicasi per il problema del massimale e per quello degli infortunati agricoli, per i quali è già stata approvata una legge di miglioramento che è sempre possibile riporre allo studio per migliorare l'attuale situazione.

Per queste ragioni, in questo momento, insisto perché ci si limiti ad approvare senza modificazioni il disegno di legge n. 2368, accordando, per ora, agli infortunati, i miglioramenti in esso contenuti.

VENEGONI. Vorrei informare la Commissione che il Ministro del lavoro, onorevole Rubinacci, parlando ad un'assemblea di dirigenti dell'I. N. A. I. L., ha affermato il concetto che non debba esservi un trattamento differenziato fra infortunati che abbiano subito lo stesso infortunio in periodi diversi.

Io accetto questa giusta impostazione del ministro Rubinacci: domando soltanto che essa trovi pratica applicazione. Non vedo perciò perché non debba trovare conferma in un disegno di legge che, riprendendo in parte

i temi svolti in quel discorso, affermi almeno i seguenti principi essenziali:

1°) Estensione della rivalutazione a tutti i lavoratori che godano di rendita.

2°) Estensione degli stessi benefici ai lavoratori infortunati dell'agricoltura.

3°) Elevazione del massimale e del minimale. (Se manteniamo ancora il massimale come misura provvisoria, che almeno sia tale da adeguarsi alle attuali retribuzioni senza creare ingiustizie).

4°) Scatto, per i giovani infortunati, al compimento del 21° amno di età. (È un problema minore come entità e come peso economico, ma è una questione di giustizia);

5°) Scala mobile.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

DEL BO', *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La discussione che si svolse, in mia presenza, nell'altro ramo del Parlamento, gravitò intorno ad una serie di emendamenti proposti soprattutto dai senatori Bitossi e Bei. Questi emendamenti vennero portati a conoscenza dei membri della Commissione e del Governo prima della discussione, talché fu possibile, dopo alcune sedute, rendersi conto dell'onere che gli emendamenti stessi avrebbero comportato. Al Senato, il Governo accettò molti di questi emendamenti. Debbo anche dire che i rappresentanti dell'opposizione, di fronte alla constatata esigenza di far luogo al più presto all'approvazione del disegno di legge, onde consentirne il passaggio all'esame di questa Commissione, non insistettero a lungo su molti altri loro emendamenti. Al termine della discussione, l'onorevole Barbareschi presentò un ordine del giorno col quale quella Commissione esprimeva il voto che, con successivo provvedimento legislativo, fosse definito in modo organico il trattamento economico agli infortunati del lavoro. Lo stesso Ministro del lavoro, che partecipava alla discussione, accettò l'ordine del giorno che venne unanimemente approvato dalla Commissione.

Ora, per quanto riguarda l'ordine del giorno Venegoni, devo dire che il Governo non esclude che il sistema della scala mobile possa essere attuato; fa presente però che la sua attuazione comporterebbe lunghi studi e un notevole sconvolgimento all'attuale sistema assicurativo. Di conseguenza il Governo può soltanto affermare che essa eventualmente potrebbe essere applicata, ma di certo non immediatamente.

Per quanto riguarda le altre richieste, prevalentemente di carattere economico, debbo confessare all'onorevole Venegoni che non sono il Pico della Mirandola dell'assicurazione, non posso perciò risolvere sui due piedi i calcoli per gli oneri che i suoi emendamenti comportano.

FORESI, *Relatore.* M'incombono alcune precisazioni. Anche a me gli esponenti della Associazione mutilati del lavoro hanno rivolto notevoli pressioni affinché almeno questa prima parte delle loro rivendicazioni sia sollecitamente attuata.

Certamente, però, questi dirigenti non intendono fermarsi qui, poiché evidentemente, non si appagano di quanto, per ora, è accordato.

Non credo, poi, che i colleghi i quali tacciano di eccessiva inadeguatezza il presente disegno di legge, l'abbiano letto attentamente. Esso, che sembra così scarso per quanto si riferisce al maggior onere per l'aumento della indennità di accompagnamento per gli infortuni avvenuti nel 1951, importa un onere che si aggira complessivamente intorno ai 3.617 milioni; il che significa che, pur essendo discretamente lontano dai criterî esposti dall'onorevole Venegoni tuttavia, per una buona parte, vi provvede. Ciò conferma la fiducia del relatore nel Governo.

Mi associo a quanto detto dagli onorevoli Sullo e Morelli nel loro ordine del giorno: quando si afferma che il progetto di legge da noi invocato tenga conto del dibattito e delle osservazioni in esso avvenute, è evidente che la sostanza di tali osservazioni non può essere ignorata. D'altra parte, se il criterio di estendere a tutti i lavoratori i benefici della rivalutazione è stato esposto ed affermato dal Ministro, ciò non si deve soltanto al gran cuore dell'onorevole Rubinacci; è evidente che egli lo ha affermato con cognizione di causa.

Per quanto riguarda i lavoratori dell'agricoltura, essi sono sempre stati trattati separatamente e distintamente. Non posso quindi assicurare che l'adeguamento sarà identico. Mancano i dati necessari, ed essi potrebbero sconvolgere anche tutto il sistema.

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni insiste nel suo ordine del giorno ?

VENEGONI. Insisto, tranne che per la parte relativa alla scala mobile.

Ciò per facilitarne l'accettazione da parte del Governo.

DI VITTORIO. Sull'ordine del giorno Venegoni pregherei il Presidente di consentirmi alcuni chiarimenti.

Non si tratta di votare una disposizione tassativa di legge: si tratta soltanto di accettare alcuni criteri i quali possono essere applicati con minore o maggiore larghezza. L'impegno del Governo per quanto riguarda l'entità dell'onere è questione che si può discutere nel merito; l'impegno è relativo soltanto per il contenuto della questione che deve essere affrontata.

All'onorevole Storchi vorrei far osservare che non è detto che tutte le proposte contenute nell'ordine del giorno Venegoni possano essere accolte solo sconvolgendo l'attuale sistema. Riconosco che questa è una questione che dovremo affrontare in via principale; ma non è vana cosa affermare che il sistema della capitalizzazione si è dimostrato dannoso. Tutti gli studiosi moderni sono ormai contrari a questo principio, che tuttavia non è assoluto: ci può essere un principio totalitario, con la riserva matematica, ma anche può esservene uno temperato.

Quindi le proposte Venegoni possono essere accettate anche senza questi sconvolgimenti di sistemi. Pregherei, perciò, il Governo di accettare la sostanza della proposta Venegoni, eventualmente fondendo i due ordini del giorno.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quantunque animato da ottima volontà, il Governo si dichiara spiacente di non poter accettare l'ordine del giorno Venegoni, e ciò per le ragioni prima dette. Anche se scomparso il problema della scala mobile, resta l'inclusione di nuove prestazioni per le quali non è indicato l'onere che l'Istituto assicurativo dovrebbe sopportare. Non voglio, quindi, assumere personalmente un impegno se non sono sicuro di poterlo condurre totalmente in porto. Accetto invece l'ordine del giorno Sullo.

CAPPUGI. Sulla sostanza siamo tutti d'accordo. Perché dunque dividere la Commissione per una questione formale?

MORELLI. Pregherei gli onorevoli Di Vittorio e Venegoni di non insistere nella richiesta della elencazione specifica. Oltre al fatto che proprio per questo si mette il Governo in condizione di dover dire di no, l'elencazione presenta sempre l'inconveniente di essere restrittiva. L'ordine del giorno da noi presentato, invece, raggiunge lo stesso effetto e salva i principî e la sostanza di tutto quanto chiesto dall'onorevole Venegoni.

SANTI. L'ordine del giorno Venegoni, anche se privo dell'assenso del Governo, impegnerebbe sempre la Commissione per quando si discuterà il nuovo provvedimento.

ROBERTI. Mi asterrò dalla votazione degli ordini del giorno perché ritengo di scarsa importanza un ordine del giorno in merito alla funzione legislativa.

REPOSSI. È chiaro che l'ordine del giorno Venegoni è assorbito e contenuto dall'ordine del giorno Sullo. Dichiaro perciò che voteremo l'ordine del giorno Sullo con la precisa intesa che esso è comprensivo anche dell'ordine del giorno Venegoni.

VENEGONI. Prendo atto delle dichiarazioni della maggioranza, che, in sostanza dichiara di accettare il mio ordine del giorno ma di ritenerlo incluso in quello Sullo più generico e quindi comprensivo di tutte le osservazioni sollevate nell'odierna discussione.

Accedo, quindi, alla proposta del relatore e di molti colleghi e ritiro il mio ordine del giorno.

Ritiro anche tutti gli emendamenti e, conseguentemente, la mia proposta di legge; con ampia riserva di riproporli in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Sullo, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1° giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) Al terzo comma dell'articolo 24 è sostituito il seguente:

« Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti ».

B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 27 è sostituito il seguente:

« L'assegno è di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi ».

La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera *A*, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonché, con effetto dal 1° gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 aprile 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera *B*, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.

(*È approvato*).

ART. 2.

La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima di lire 270.000 previste dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso al 1° gennaio 1951 per inabilità permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con decorrenza dal 1° luglio 1950, in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:

a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;

b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verificò la malattia professionale che determinò la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.

Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresì:

a) per le rendite di inabilità, del grado di inabilità in base al quale fu liquidata la rendita in corso;

b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è rivalutata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore nell'anno 1949 anziché su quella dei coefficienti indicati nell'allegata tabella.

La rendita rivalutata non può essere inferiore né superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1° gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi è assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale è avvenuto l'infortunio o si è verificata la malattia professionale.

Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella già calcolata a norma dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rendita sarà corrisposta in quest'ultima misura.

Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal 1° gennaio 1949 ed in corso alla data del 1° luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti con l'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rivalutazione sarà effettuata sulla base della retribuzione effettivamente percepita entro i nuovi limiti di cui al precedente articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51,

del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonché in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilità permanente assoluta la misura dell'assegno è elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 1, lettera *A* della presente legge.

Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo delle rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sia superiore alla nuova misura degli assegni previsti dal presente articolo, si continuerà a corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno nella misura prevista dalla legge precitata.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

(*È approvato*).

ART. 6.

Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 1950-51 in lire 250 milioni e 400 mila, è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

Do lettura dell'allegato N. 1.

TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATA

(Articolo 1, lettera *A*)

1. — Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2. — perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3. — lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4. — amputazione bilaterale degli arti inferiori:

   a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;

   b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
5. — perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
6. — perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:

   a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba;

   b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7. — alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8. — malattia o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

STORCHI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su un particolare. Nell'allegato n. 1 le voci sono otto mentre in precedenza erano nove. È stata omessa fra il numero uno ed il numero due attuale, una voce che diceva « Perdita anatomica degli arti superiori ». L'omissione è giustificata dal fatto che, elencando come *menomazione che dà luogo all'assistenza* la perdita di « nove dita delle mani, compresi i due pollici » si include evidentemente la perdita degli arti superiori che, per forza maggiore, importa anche la perdita delle nove dita compresi i pollici.

Questo ho voluto sottolineare perché non si dica che l'omissione della ex voce numero due significhi non accettazione di quel criterio.

PRESIDENTE. È più che chiaro ed esatto. Evidentemente la voce numero due è comprensiva anche di tutte le menomazioni degli arti superiori più gravi della perdita di nove dita delle mani, ivi compresi i due pollici.

Pongo in votazione l'allegato numero 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'allegato n. 2.

TABELLA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE PER INFORTUNI AVVENUTI DAL 1° APRILE 1937 AL 31 DICEMBRE 1948

(Articolo 2)

Grado di inabilità (per cento)	Minimo lire 135.000	Rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione per infortuni avvenuti nel											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
30	21.735	10.700	10.200	9.300	7.800	7.300	6.400	5.400	3.500	1.900	630	225	169
31	22.545	11.100	10.600	9.700	8.100	7.500	6.600	5.700	3.600	2.000	660	235	175
32	23.355	11.500	11.000	10.000	8.400	7.800	6.800	5.900	3.700	2.000	680	245	181
33	24.300	11.900	11.500	10.400	8.800	8.100	7.100	6.100	3.900	2.100	710	255	189
34	25.110	12.300	11.800	10.800	9.000	8.400	7.400	6.300	4.000	2.200	730	265	195
35	25.920	12.700	12.200	11.100	9.300	8.700	7.600	6.500	4.100	2.300	760	270	201
36	26.730	13.100	12.600	11.500	9.600	9.000	7.800	6.700	4.300	2.300	780	280	208
37	27.540	13.500	13.000	11.800	9.900	9.200	8.100	6.900	4.400	2.400	810	290	214
38	28.485	14.000	13.400	12.200	10.300	9.500	8.300	7.200	4.600	2.500	830	300	221
39	29.295	14.400	13.800	12.600	10.600	9.800	8.600	7.400	4.700	2.600	860	305	227
40	30.105	14.800	14.200	12.900	10.900	10.100	8.800	7.600	4.800	2.600	880	315	234
41	31.050	15.300	14.600	13.300	11.200	10.400	9.100	7.800	5.000	2.700	910	325	241
42	31.860	15.700	15.000	13.700	11.500	10.700	9.300	8.000	5.100	2.800	930	335	247
43	32.805	16.100	15.500	14.100	11.800	11.000	9.600	8.200	5.300	2.900	960	345	255
44	33.615	16.500	15.900	14.400	12.100	11.300	9.900	8.500	5.400	3.000	980	355	261
45	34.560	17.000	16.300	14.900	12.500	11.600	10.100	8.700	5.500	3.000	1.010	365	268
46	35.370	17.400	16.700	15.200	12.800	11.900	10.400	8.900	5.700	3.100	1.040	370	275
47	36.315	17.900	17.100	15.600	13.100	12.200	10.700	9.100	5.800	3.200	1.060	380	282
48	37.260	18.300	17.600	16.000	13.400	12.500	10.900	9.400	6.000	3.300	1.090	390	289
49	38.205	18.800	18.000	16.400	13.800	12.800	11.200	9.600	6.100	3.400	1.120	400	297
50	39.015	19.200	18.400	16.800	14.100	13.100	11.400	9.800	6.300	3.400	1.140	410	303
51	39.960	19.700	18.900	17.200	14.400	13.400	11.700	10.100	6.400	3.500	1.170	420	310
52	40.905	20.100	19.300	17.600	14.800	13.700	12.000	10.300	6.600	3.600	1.200	430	318
53	41.850	20.600	19.800	18.000	15.100	14.000	12.300	10.500	6.700	3.700	1.230	440	325
54	42.795	21.100	20.200	18.400	15.400	14.400	12.600	10.800	6.900	3.800	1.250	450	332
55	43.740	21.500	20.700	18.800	15.800	14.700	12.800	11.000	7.000	3.900	1.280	460	340
56	44.685	22.000	21.100	19.200	16.100	15.000	13.100	11.300	7.200	3.900	1.310	470	347
57	45.630	22.500	21.600	19.600	16.500	15.300	13.400	11.500	7.300	4.000	1.340	480	354
58	46.710	23.000	22.100	20.100	16.900	15.700	13.700	11.800	7.500	4.100	1.370	490	363
59	47.655	23.500	22.500	20.500	17.200	16.000	14.000	12.000	7.700	4.200	1.400	500	370
60	48.600	23.900	23.000	20.900	17.600	16.300	14.300	12.200	7.800	4.300	1.420	510	377
61	50.220	24.700	23.700	21.600	18.100	16.900	14.700	12.700	8.100	4.400	1.470	530	390
62	51.840	25.500	24.500	22.300	18.700	17.400	15.200	13.100	8.300	4.600	1.520	545	403
63	53.595	26.400	25.300	23.100	19.400	18.000	15.700	13.500	8.600	4.700	1.570	565	416
64	55.350	27.300	26.200	23.800	20.000	18.600	16.300	14.000	8.900	4.900	1.620	580	430
65	56.970	28.100	26.900	24.500	20.600	19.100	16.700	14.400	9.200	5.000	1.670	600	442
66	58.860	29.000	27.800	25.300	21.300	19.800	17.300	14.800	9.500	5.200	1.730	620	457
67	60.615	29.900	28.600	26.100	21.900	20.400	17.800	15.300	9.800	5.400	1.780	640	471
68	62.370	30.700	29.500	26.800	22.500	21.000	18.300	15.700	10.000	5.500	1.830	655	484

Segue ALLEGATO N. 2.

Grado di inabilità (per cento)	Minimo lire 135.000	RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE PER INFORTUNI AVVENUTI NEL											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
69	64.260	31.700	30.400	27.700	23.200	21.600	18.900	16.200	10.400	5.700	1.890	675	499
70	66.150	32.600	31.300	28.500	23.900	22.200	19.400	16.700	10.700	5.900	1.940	695	514
71	68.040	33.500	32.200	29.300	24.600	22.900	20.000	17.200	11.000	6.000	2.000	715	528
72	69.930	34.500	33.100	30.100	25.300	23.500	20.600	17.600	11.300	6.200	2.050	735	543
73	71.955	35.500	34.000	31.000	26.000	24.200	21.200	18.200	11.600	6.400	2.110	755	559
74	73.980	36.500	35.000	31.900	26.700	24.900	21.800	18.700	11.900	6.600	2.170	780	574
75	75.870	37.400	35.900	32.700	27.400	25.500	22.300	19.100	12.200	6.700	2.230	800	589
76	78.030	38.500	36.900	33.600	28.200	26.200	22.900	19.700	12.600	6.900	2.290	820	606
77	80.055	39.500	37.800	34.500	28.900	26.900	23.500	20.200	12.900	7.100	2.350	845	622
78	82.080	40.500	38.800	35.300	29.700	27.600	24.100	20.700	13.200	7.300	2.410	865	637
79	84.240	41.500	39.800	36.300	30.500	28.300	24.800	21.300	13.600	7.500	2.470	885	654
80	86.400	42.600	40.900	37.200	31.200	29.000	25.400	21.800	13.900	7.700	2.540	910	671
81	88.560	43.700	41.900	38.100	32.000	29.800	26.000	22.400	14.300	7.900	2.600	935	687
82	90.720	44.700	42.900	39.100	32.800	30.500	26.700	22.900	14.600	8.100	2.660	955	704
83	93.015	45.900	44.000	40.100	33.600	31.300	27.400	23.500	15.000	8.300	2.730	980	722
84	95.310	47.000	45.100	41.100	34.500	32.000	28.000	24.100	15.400	8.500	2.800	1.005	740
85	97.470	48.100	46.100	42.000	35.300	32.800	28.700	24.600	15.700	8.700	2.860	1.025	757
86	99.900	49.300	47.200	43.000	36.100	33.600	29.400	25.200	16.100	8.900	2.930	1.050	776
87	102.195	50.400	48.300	44.000	37.000	34.400	30.100	25.800	16.500	9.100	3.000	1.075	794
88	104.490	51.500	49.400	45.000	37.800	35.100	30.700	26.400	16.900	9.300	3.070	1.100	811
89	106.920	52.700	50.600	46.100	38.700	35.900	31.500	27.000	17.300	9.500	3.140	1.125	830
90	109.350	53.900	51.700	47.100	39.600	36.800	32.200	27.600	17.600	9.700	3.210	1.150	849
91	111.780	55.100	52.900	48.200	40.400	37.600	32.900	28.200	18.000	9.900	3.280	1.180	868
92	114.210	56.300	54.000	49.200	41.300	38.400	33.600	28.800	18.400	10.200	3.350	1.205	887
93	116.775	57.600	55.200	50.300	42.200	39.300	34.400	29.500	18.800	10.400	3.430	1.230	907
94	119.340	58.900	56.400	51.400	43.200	40.100	35.100	30.100	19.300	10.600	3.510	1.255	927
95	121.770	60.100	57.600	52.500	44.100	40.900	35.800	30.800	19.700	10.800	3.580	1.285	946
96	124.470	61.400	58.900	53.600	45.000	41.900	36.600	31.400	20.100	11.100	3.660	1.310	967
97	127.035	62.700	60.100	54.700	46.000	42.700	37.400	32.100	20.500	11.300	3.730	1.340	986
98	129.600	63.900	61.300	55.800	46.900	43.600	38.100	32.700	20.900	11.500	3.810	1.365	1.006
99	132.300	65.300	62.600	57.000	47.900	44.500	38.900	33.400	21.400	11.800	3.890	1.395	1.027
100	135.000	66.600	63.900	58.200	48.800	45.400	39.700	34.100	21.800	12.000	3.970	1.425	1.048
Ascendente collaterale orfano . .	18.000	8.800	8.500	7.700	6.500	6.000	5.300	4.500	2.900	1.600	520	190	140
Orfano di entrambi i genitori . .	36.000	17.700	17.000	15.500	13.000	12.100	10.600	9.100	5.800	3.200	1.050	380	280
Vedova .	45.000	22.200	21.300	19.400	16.200	15.100	13.200	11.300	7.200	4.000	1.320	475	349

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

«Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52». (2321).

Presenti e votanti 41
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 40
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

«Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». (2368).

Presenti e votanti 41
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 40
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Capua, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Cornia, Cotellessa, Delle Fave, Diecidue, Di Vittorio, Federici Agamben Maria, Foresi, Grazia, Latorre, Lizzadri, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Morelli, Natali Lorenzo, Nenni Giuliana, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sacchetti, Santi, Storchi, Sullo, Titomanlio Vittoria, Venegoni, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Fassina, Martini Fanoli Gina, Palenzona.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI